

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 28

(Conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore) (3)(4)

1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa:

a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura;

b) da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;

c) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica.

c bis) un corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore seguito da un corso annuale per tecnico acconciatore, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

(5)(9)

1 bis. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore e il corso annuale per tecnico acconciatore sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1.

(10)

2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.

4. Per attività lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.

5. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 27/2017.

(12)(13)

6. Con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore).

(6)

7. Con il medesimo regolamento sono definite le procedure per la nomina e la composizione della commissione d'esame per l'espletamento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5. Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame.

(7)(8)(11)

8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi

rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.

Note:

- 1** Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 18/2003
- 2** Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 5, L. R. 18/2004
- 3** Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 7/2011
- 4** Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 9, L. R. 7/2011
- 5** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 79, comma 11, L. R. 7/2011
- 6** Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 12, L. R. 7/2011
- 7** Parole sostituite al comma 7 da art. 62, comma 1, L. R. 21/2013
- 8** Parole aggiunte al comma 7 da art. 62, comma 1, L. R. 21/2013
- 9** Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
- 10** Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
- 11** Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
- 12** Parole soppresse al comma 5 da art. 45, comma 1, L. R. 3/2015
- 13** Parole sostituite al comma 5 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021